



Città di Lumezzane

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO ALL'INTERNO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO, SITO NEL COMUNE DI LUMEZZANE, VIA X GIORNATE - ART.
5 D. LGS. N. 38/2021



**RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO ALL'INTERNO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO, SITO NEL COMUNE DI LUMEZZANE, VIA X GIORNATE - ART. 5
D. LGS. N. 38/2021**

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- La Deliberazione della Giunta Comunale R.V. numero 9 del 23/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva;
- La propria Determinazione R.G. numero 88 del 09/02/2024 di indizione dell'Avviso suddetto;
- Il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", entrato in vigore l'01/01/2023;
- I principi generali del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) in quanto applicabili;

Vista la Legge 8 agosto 2019 numero 86, rubricata «Deleghe al Governo ed altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», sono stati dettati i criteri per l'ammodernamento e la riqualificazione degli impianti sportivi. In particolare, l'articolo 7 del citato provvedimento così recita:

"[...] Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici. [...]"

Richiamato il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

Considerato che l'art. 5 del suddetto d.lgs. n. 38/2021 prevede che: "*Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni [...]."*



L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 38/2021 prevede inoltre che *“L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società sportive e associazioni sportive”*;

Ritenuto opportuno avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni, attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport, che rappresenta peraltro un'attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale R.G. numero xxx in data xxx, nella quale è stato dichiarato l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 38/2001 ad un intervento di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione del campo da calcetto facente parte del centro sportivo di via X Giornate, dando mandato al Segretario generale, nel rispetto degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021 numero 38 e s.m.i. – *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*, a pubblicare un avviso di manifestazione d'interesse;

INVITA

tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 D.lgs. 38/2021, a presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica unitamente ad un piano di fattibilità economico-finanziaria, per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la successiva gestione gratuita, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale giovanile, del campo di calcetto facente parte dell'impianto sportivo di via X Giornate a Lumezzane, secondo quanto disciplinato dal presente Avviso.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Lumezzane ed è finalizzato a dare evidenza dell'applicazione dell'istituto normativo di cui al predetto D.lgs. n. 38/2021.

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle proposte progettuali non vincolano in alcun modo il Comune di Lumezzane e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Lumezzane, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente Avviso.

È fatta salva la facoltà del Comune di Lumezzane di non procedere all'affidamento nonché di operare autonomamente interventi di valorizzazione, riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto o parti dello stesso, senza che i soggetti interessati possano quindi accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato qualora richiesto



dal Comune di Lumezzane e sarà comunque sempre verificato prima dell'eventuale affidamento nelle forme di legge, ai sensi e in analogia al dettato del D.lgs. n. 36/2023.

1. Committente

Comune di Lumezzane, Via Monsuello n.154 – 25065 Lumezzane (BS).

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Di Nardo

PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it;

2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, a mezzo PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it; Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno entro 5 (cinque) giorni prima dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, delle richieste e relative risposte sul sito internet del Comune di Lumezzane, alla pagina: sezione "Amministrazione Trasparente", link: <https://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/bandi-di-gara-e-contratti>;

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. Comunicazioni

Le comunicazioni tra Committente e concorrenti avvengono a mezzo PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it; In caso di raggruppamenti temporanei, geie, aggregazioni di rete o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti formalmente, i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati, gli stessi eleggono il proprio domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

Dell'avvenuta individuazione dell'associazione/società sportiva senza scopo di lucro con cui stipulare la Convenzione verrà data comunicazione sito internet del Comune di Lumezzane, alla pagina: sezione "Amministrazione Trasparente", link: <https://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/bandi-di-gara-e-contratti>;

A tutti i soggetti partecipanti; l'esito della procedura sarà pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Lumezzane, alla pagina: sezione "Amministrazione Trasparente", link: <https://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/bandi-di-gara-e-contratti>;

4. Oggetto

In adempimento della deliberazione di giunta comunale R.V. numero 9 in data 23/01/2024, nonché della determinazione dirigenziale R.V. numero 88 in data 09/02/2024, l'Amministrazione comunale di Lumezzane, in qualità



di proprietaria del campo da calcetto all'aperto posto su un rilevato artificiale, all'interno dell'impianto sportivo sito in Lumezzane (BS) di via X Giornate s.n.c., intende procedere ad un intervento di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di quest'ultimo, dando mandato al Segretario generale, nel rispetto degli artt.5 e 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021 numero 38 e s.m.i. – *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*. Il lotto di terreno interessato è di circa mq. 5.000,00; il piano dei servizi del PGT prevede la destinazione di tutta l'area a servizi e infrastrutture sportive. Per una migliore descrizione del campo di calcetto oggetto dell'intervento, si rinvia alla SCHEDE TECNICHE allegata (Allegato 1).

Si precisa che ad oggi l'impianto è destinato esclusivamente alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Sono ammissibili interventi riguardanti attività di ammodernamento e/o riqualificazione e/o rifunzionalizzazione sufficienti a garantire un adeguato espletamento delle attività per cui gli impianti sussistono, anche attraverso l'introduzione di nuove discipline sportive.

La concessione comporta la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, l'esecuzione dei lavori e la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 38/2021 **tassativamente secondo le modalità e i criteri previste dalla legge citata.**

5. Modalità di affidamento

Le proposte possono essere presentate da Associazioni e Società Sportive, anche in forma associata, che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva (nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.

In caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società Sportive sia la capogruppo mandataria, sia le mandanti, dovranno essere Associazioni o Società Sportive, come espressamente previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 38/2021, considerata la *ratio* della norma che sottende la procedura.

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati si richiama quanto previsto dall'art. 68, co. 14, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima procedura in raggruppamento o consorzio ordinario determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), (ovvero la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- Le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95, D.lgs. n. 36/2023;
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011;
- Le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi



della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

5.1. Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata dal concessionario nel rispetto delle norme de D. Lgs 36/2023 con la precisazione che per lavori di importo inferiore ad un milione di euro, trova applicazione l'articolo 4 comma 12 D.lgs. 38/2021, penultimo periodo: “[...] *Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. [...]*”

5.2. Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione ai sensi dell'art. 70, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano.

Non è ammessa, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti “indicati” per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

I progettisti “indicati” possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

5.3. Indicazioni in merito alla gestione dell'impianto sportivo.

In relazione alle attività connesse alla gestione dell'impianto sportivo, il concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iscriversi nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento delle attività per le quali detto adempimento sia richiesto.

6. Durata dell'affidamento

In virtù della citata normativa di riferimento la durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di cinque (5) anni, che possono essere implementati in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in condizioni operative, tenuto conto altresì degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal medesimo con la prestazione del progetto di valorizzazione.



Pertanto la durata definitiva è correlata all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario.

Il PEF da produrre allegato al progetto proposto, dovrà pertanto riferirsi ad un arco temporale minimo di 5 anni.

7. Modalità di Finanziamento

A seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, l'impianto sarà affidato direttamente e gratuitamente, ai sensi e nel rispetto della *ratio* della norma che sottende il presente Avviso. Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell'Ente per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i costi operativi relativi alla gestione dell'impianto sportivo (personale, collaboratori esterni, utenze, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, altre spese di gestione, ecc).

Gli obblighi e le modalità operative inerenti alla riqualificazione e successiva gestione sono meglio definiti nello schema di convenzione allegato (Allegato 2), che dovrà essere sottoscritto dai concorrenti per accettazione.

8. Requisiti di partecipazione

Per espressa previsione normativa, possono presentare proposta progettuale accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

8.1. Requisiti generali e altre cause di esclusione

In aggiunta a quanto prescritto al precedente paragrafo 5, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo decreto è accertata previo contraddittorio con il soggetto partecipante.

Le Associazioni e Società sportive aderenti alla manifestazione d'interesse devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1) Non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi comunali, anche da parte di altri Enti pubblici o da parte dell'Azienda speciale Albatros, per fatti addebitabili al gestore;
- 2) Non avere debito con il Comune di Lumezzane o nei confronti dell'Azienda speciale Albatros a qualsiasi titolo. Le Associazioni e Società sportive che si trovino in situazione di irregolarità nei confronti dei predetti Enti, possono partecipare a condizione che, prima della sottoscrizione del contratto, risultino sanate eventuali posizioni debitorie;
- 3) Perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento allo sport a livello



agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative o sociali in ambito sportivo;

- 4) Essere a conoscenza del fatto che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lumezzane, che sarà libero di seguire altre procedure per l'affidamento della concessione in uso degli impianti sportivi, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- 5) Impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iscriversi nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'impianto sportivo

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del d.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'istanza di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

8.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali per la gestione del servizio e l'esecuzione dei lavori

Avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto dall'art. 100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati. La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell'art.100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

8.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

In aggiunta a quanto prescritto al precedente paragrafo 5, i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 8.3 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68 commi 3,4 e da 9 a 18 del D.lgs. 36/2023, con le seguenti precisazioni:

- Requisito di cui al punto 8.3. una referenza bancaria per raggruppamento temporaneo che deve essere posseduta dalla mandataria.

8.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili



Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) e ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate ed in particolare:

- a) Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g) sono posseduti, dal consorzio esecutore;
- b) I consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono;
- c) Consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

9. Sopralluogo

La richiesta di sopralluogo presso l'impianto deve essere inviata all'Ufficio Segreteria del Comune di Lumezzane, tramite PEC all'indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it; avente ad oggetto: "progetto per la riqualificazione e gestione del campo sportivo di via x gimate – richiesta sopralluogo".

Il testo della e-mail deve riportare i seguenti dati del richiedente:

- Nominativo del concorrente;
- Recapito telefonico;
- Indirizzo;
- Nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata **entro il giorno 19 febbraio 2024**

Data e ora dell'eventuale sopralluogo richiesto, saranno stabiliti e comunicati ai richiedenti a cura del Comune. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.



10. Contenuti delle proposte progettuali

In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del suddetto d.lgs. n. 38/2021 la proposta dovrà comprendere:

- a) Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'articolo 41 D.lgs. 36/2023, comprensivo degli elaborati previsti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti;
- b) Piano di fattibilità economico-finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito spesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. numero 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge numero 1966/1939 oppure da un revisore contabile iscritto regolarmente presso il registro dei revisori tenuto dal MEF e soggetto alla disciplina dal D.lgs. 27/01/2010 numero 39, che indichi l'importo delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento e dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e gestione.
- c) Relazione sulle attività che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate anche a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, nonché tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo § 12. La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 10 pagine, con carattere "*times new roman*" – dimensione 11, interlinea 1,5. Della eventuale parte eccedente non si terrà conto in sede di valutazione. In particolare dovranno essere approfonditi i seguenti punti:

- Descrizione delle attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato per la gestione integrata con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, centri di aggregazione, oratorio, associazioni, ecc.);
- Tariffe agevolate per fasce di utenza in stato di fragilità sociale;
- Innovatività delle scelte gestionali, volte a garantire la massima attrattività dell'impianto;

- d) Cronoprogramma interventi;

Il progetto di fattibilità tecnico/economica, il piano di fattibilità economico-finanziaria, la Relazione di cui alla lettera c) ed il cronoprogramma di cui alla lettera d) dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva partecipante e da tecnico abilitato.

11. Termine e modalità di presentazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali, accompagnate da un piano di fattibilità economico finanziaria e dalla relazione illustrativa delle modalità gestionali, come meglio *infra* precisato, dovranno pervenire in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura al Servizio Protocollo del Comune di Lumezzane, Via Monsuello numero 154 n. 1, entro le ore **12:00 di lunedì 11 marzo 2024**, secondo una delle seguenti modalità:

- **CONSEGNA A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.**

L'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lumezzane è il



seguito: lunedì e giovedì dalle ore 08,30 alle 17,30, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e martedì dalle 8,30 alle 18,00.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

- INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R

Al seguente indirizzo: Comune di Lumezzane, Via Monsuello numero 154, 25065, Lumezzane (BS). Il termine indicato è perentorio e tassativo, come da timbro e data apposti dall'Ufficio Protocollo ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto della presente procedura. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. Tale plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura **“PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA X GIORNATE”**.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere all'interno n.2 (due) buste, a loro volta debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura:

- BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

- BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA;

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ben chiusa e recante la scritta: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione redatta preferibilmente su modello allegato (Allegato A), sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante;
- b) Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- c) Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro;
- d) Certificato di attribuzione del C.F. o P.IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- e) Dichiarazione dei progettisti a corredo della domanda di partecipazione, redatto preferibilmente su modello allegato (Allegato B);
- f) Copia del verbale/attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivo rilasciata dall'Ufficio sport del Comune di Lumezzane, a seguito dell'avvenuto sopralluogo;
- g) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;



- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

Nel caso di raggruppamenti costituenti, ogni soggetto del raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere l'istanza Allegato A e produrre gli allegati da c) a g). Potrà essere allegato un unico verbale di sopralluogo (di cui al punto f).

Nel caso di raggruppamenti costituiti, il capofila del raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere la domanda di partecipazione di cui a punto a). Ogni soggetto giuridico che compone il raggruppamento temporaneo dovrà produrre i documenti da c) a g). Inoltre dovrà essere inserito nella **BUSTA A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo, dal quale si dovrà evincere con chiarezza il soggetto al quale è stato conferito il mandato collettivo speciale con funzioni di rappresentanza, designato come capogruppo e qualificato come mandatario, che stipulerà la convenzione in nome e per conto dei mandanti del raggruppamento temporaneo.

Durante il periodo di gestione dell'impianto sportivo, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'idoneo atto presentato in sede di offerta. La proposta progettuale dei concorrenti temporaneamente raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione comunale.

BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA;

La BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA, ben chiusa e recante la scritta: DOCUMENTAZIONE TECNICA, deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- 1) **Progetto di fattibilità tecnico-economica** per la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento del campo da calcetto, redatto ai sensi dell'articolo 41 D.lgs. 36/2023, comprensivo degli elaborati previsti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti. N.B. **Il Progetto di fattibilità tecnico-economica**



dovrà essere presentato su supporto digitale in formato. pdfA firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal progettista.

2) **Piano di fattibilità economico-finanziaria** asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito spesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. numero 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge numero 1966/1939 oppure da un revisore contabile iscritto regolarmente presso il registro dei revisori tenuto dal MEF e soggetto alla disciplina dal D.lgs. 27/01/2010 numero 39, che indichi l'importo delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento e dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e gestione;

3) **Relazione sulle attività** che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate anche a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, nonché tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta sulla base dei criteri di valutazione di cui *infra*. La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 10 pagine, con carattere "times new roman" – dimensione 11, interlinea 1,5. Della eventuale parte eccedente non si terrà conto in sede di valutazione. In particolare dovranno essere approfonditi i seguenti punti:

- Descrizione delle attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato per la gestione integrata con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, centri di aggregazione, oratorio, associazioni, ecc.);
- Tariffe agevolate per fasce di utenza in stato di fragilità sociale;
- Innovatività delle scelte gestionali, volte a garantire la massima attrattività dell'impianto;

4) Cronoprogramma degli interventi;

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal progettista.

Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai partecipanti in base alla legge o al presente Avviso, il Comune di Lumezzane comunica agli stessi l'irregolarità rilevata e assegna a propria discrezione un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, in analogia e con le modalità previste dall'istituto del soccorso istruttorio *ex art.* 101 del D.lgs. n. 36/2023.

12. Verifica della documentazione

Il Responsabile Unico del Progetto, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata con le modalità di cui al precedente paragrafo 3, procederà alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente:

- 1) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- 2) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- 3) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11;
- 4) Apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica ai fini del controllo della presenza degli elaborati richiesti;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

13. Valutazione dell'offerta tecnica

La commissione tecnica, in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso al paragrafo 14. La commissione tecnica comunicherà ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 3:

- a) I punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione tecnica comunicherà ai concorrenti il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

14. Valutazione delle proposte progettuali

Il RUP procederà a valutare la documentazione amministrativa e a disporre l'ammissibilità dei concorrenti.

La valutazione dell'offerta avverrà a cura di una Commissione tecnica appositamente nominata che valuterà la proposta progettuale fino ad un massimo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei relativi pesi/punteggi massimi attribuibili, come di seguito specificati, sulla base dell'offerta presentata.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione tecnica.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto

- a) **Progetto di fattibilità tecnico-economica: Valutazione fino a 55 punti;**
- b) **Piano di fattibilità economico finanziaria**, da cui si evinca la sostenibilità economica dell'intervento proposto, alla luce dei costi di gestione, delle entrate e degli oneri accessori, in rapporto alla durata



della concessione. **Valutazione fino a 20 punti;**

c) **Relazione sulle attività** che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate anche a favorire l'aggregazione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto. **Valutazione fino a 20 punti;**

d) **Cronoprogramma interventi;** Minor tempo di esecuzione proporzionato all'entità dei lavori:
Valutazione fino a 5 punti;

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	<i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	55	A1	Migliore definizione della riqualificazione degli spazi attualmente occupati dal campo da calcetto	25		
			A2	A.2.1 Requisiti energetici e di salubrità	5		
				A.2.2 Abbattimento barriere architettoniche	5		
				A.2.3 Creazione di spazi e servizi per la piena accessibilità	10		
A3	Ulteriori idee progettuali ritenute migliorative	10					
B	<i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	20	B1	Coerenza, equilibrio e sostenibilità del piano economico finanziario	15		
			B2	Importo lavori e incremento del valore immobile		5	
C	<i>Relazione sulle attività</i>	20	C1	C.1.1. Attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani	10		
				C.1.2. Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato per la gestione integrata con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, centri di aggregazione, oratori, associazioni, ecc.)		2	
				C.1.3. Tariffe agevolate per fasce di utenza in stato di fragilità sociale		3	
				C.1.4. Innovatività delle scelte gestionali, volte a garantire la massima attrattività dell'impianto	5		
D	<i>Cronoprogramma a dei lavori</i>	5	D1	D.1. Minor tempo di esecuzione proporzionato all'entità dei lavori proposti		5	



TOTALE	100			85	15	
---------------	------------	--	--	-----------	-----------	--

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a **55 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

14.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio alla soluzione progettuale

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione tecnica sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, i coefficienti C(a)_i sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un valore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

In particolare a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:



$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

Σn = sommatoria.

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

utilizzando quale sistema per l'individuazione di $V(a)_i$ la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per l'attribuzione del punteggio agli elementi ai quali è assegnato un **punteggio quantitativo** nella colonna "Q" della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie tecniche, di cui ai criteri discrezionali, proposte da un concorrente siano valutate dalla Commissione tecnica peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. La Commissione tecnica, ai fini di quanto sopra previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

14.2 Metodo di calcolo dei punteggi

Per ciascuna offerta si sommano i valori dei punteggi ottenuti in ogni criterio dell'offerta tecnica, la cui somma non supererà il valore 100. La vincitrice sarà quella pari a 100 o che più si avvicina a 100.

15. Conclusione dei lavori ed individuazione della proposta progettuale di interesse pubblico.

Il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica, provvederà ad approvare la graduatoria delle offerte ammesse, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Successivamente la Giunta comunale provvederà a riconoscere l'interesse pubblico del progetto che ha ottenuto il maggior punteggio e ad approvare il progetto medesimo. In sede di approvazione del progetto, la Giunta potrà formulare indirizzi e indicazioni a cui l'aggiudicatario dovrà attenersi nella stesura del progetto esecutivo.

Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida direttamente e gratuitamente, previa verifica dei requisiti dichiarati, l'Impianto Sportivo alla società o associazione sportiva che lo ha presentato per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Resta fermo che:

- l'Impianto Sportivo rimane di proprietà comunale;
- alla scadenza del periodo di gestione, l'affidamento si risolve di diritto, automaticamente, senza necessità di previa disdetta da parte del Comune di Lumezzane, con il conseguente rientro dell'Impianto Sportivo nella piena disponibilità dello stesso Comune, senza oneri per quest'ultimo;



- La totalità delle opere realizzate e previste dai progetti esecutivi e architettonici rimarranno, a conclusione del periodo di assegnazione di esclusiva proprietà del Comune senza riconoscere nessun indennizzo e/o risarcimento al soggetto esecutore;
- Per le opere oggetto di realizzazione dovranno essere rilasciate idonee certificazioni per quanto riguarda la correttezza di esecuzione degli interventi e dei materiali utilizzati;
- Le opere da realizzarsi previste in progetto dovranno rispettare la totalità delle normative urbanistiche, di sicurezza e specifiche di settore vigenti in materia;
- Il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore, si riserva la possibilità di utilizzare l'Impianto sportivo per organizzare delle manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico.

16. Garanzie

Per la presentazione della proposta non sono richieste garanzie o cauzioni.

La garanzia sarà richiesta all'atto della stipula della convenzione e dovrà consistere in una "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dello stesso impianto.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità: deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

17. Obblighi assicurativi

Ai fini della stipula della convenzione, l'Associazione o Società Sportiva assume la responsabilità per danni che dovesse arrecare a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della gestione dell'impianto



sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il Comune di Lumezzane da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo dovrà produrre idonea polizza assicurativa per un massimale adeguato all'atto della stipula della convenzione.

18. Stipula della convenzione

Salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre, l'aggiudicatario sarà convocato per la sottoscrizione della convenzione attuativa dell'iniziativa e contestualmente invitato a produrre la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo che tale documentazione sarà acquisita, e previa in ogni caso verifica del possesso dei requisiti dichiarati, si procederà alla sottoscrizione dell'atto.

Il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro il termine indicato in sede di proposta, nonché a fornire al Comune di Lumezzane la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie.

Il contraente si impegna, altresì, ad avviare la gestione dell'impianto sportivo entro il termine indicato in sede di proposta.

19. Norme finali

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di proposte progettuali per favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Le proposte progettuali che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Lumezzane, in quanto hanno come unico scopo di rendere nota la disponibilità all'affidamento dell'impianto sportivo e come tali non comporteranno né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli all'affidamento, né per i partecipanti né per il Comune.

Il Comune di Lumezzane si riserva inoltre la facoltà di non concludere e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richieste danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR EU 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.



I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lumezzane che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.lumezzane@cert.legalmail.it;

Il partecipante ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Lumezzane 9 febbraio 2024

Il Segretario generale
Dott.ssa Francesca Di Nardo
firmato digitalmente